

## AVVISO PUBBLICO

Emergenza COVID-19 – Ammissione alla misura straordinaria di sostegno al pagamento del canone di locazione dell’abitazione di residenza.

### L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;

Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Vista la determinazione n. 233 del 07/04/2020, con la quale il Dirigente regionale della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti sociali, ha specificato – riferendosi alle somme stanziare dalla Regione Puglia per fronteggiare l’emergenza COVID-19 - che *“le stesse sono da considerarsi aggiuntive a quelle messe a disposizione dal governo nazionale attraverso la citata Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 e sono destinate ad ampliare la gamma di risposte da poter offrire ai cittadini rispetto ai bisogni diversi e variegati che stanno emergendo sul territorio, anche oltre la sfera alimentare, così come rilevato attraverso un rapido monitoraggio effettuato con il riscontro del servizio sociale dei diversi Ambiti territoriali sociali e dei diversi Comuni”*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 maggio 2020, n.788 *“Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid- 19. Assegnazione ai Comuni pugliesi di € 9.473.693,21 per interventi urgenti e indifferibili in favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a causa della pandemia da Covid-19”* con la quale sono state assegnate al Comune di Ostuni ulteriori somme pari ad €72.663,61 per le medesime finalità innanzi richiamate confermando che, in quanto alla destinazione delle stesse, è ampliata la gamma di risposte da offrire ai cittadini rispetto ai bisogni diversi e variegati che sono emersi sul territorio;

la determinazione dirigenziale n. 760 del 18.06.2020 che ha acquisito al bilancio del Comune di Ostuni il contributo regionale e prevista la relativa voce di spesa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 01.07.2020 avente ad oggetto:” *Emergenza COVID-19 – Ammissione alla misura straordinaria di sostegno al pagamento del canone di locazione dell’abitazione di residenza”*;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01.04.2021 con la quale è stato approvato il presente avviso;

### Rende noto che

A partire dal giorno 07 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021, i nuclei familiari colpiti dalle difficoltà economiche determinatesi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” per il sostegno al pagamento del canone di locazione dell’abitazione di residenza, limitatamente ai canoni scaduti nei mesi di novembre e dicembre 2020.

L’Amministrazione Comunale si riserva, in relazione all’evoluzione dell’emergenza COVID-19, all’entità delle risorse che dovessero residuare dall’applicazione della presente misura o ad

eventuali risorse regionali o nazionali aggiuntive, di dare prosecuzione alle previsioni del presente Avviso anche per utenze e canoni che verranno a scadere da gennaio 2021 in poi.

## **1. Requisiti di ammissione**

Possono presentare istanza i cittadini, residenti nel Comune di Ostuni, **in possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento dell'invio della domanda non superiore ad € 15.000,00. Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore ad € 10.000,00, pena l'esclusione.**

**Beneficiari della misura sono i nuclei familiari**, per cui non sarà possibile presentare più di una domanda per ciascun nucleo familiare residente. Per nucleo familiare si intende esclusivamente quello definito ai fini ISEE.

L'istanza di ammissione al contributo costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni false o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sono previste sanzioni penali e civili, oltre alla decadenza dal contributo.

Ai fini dell'ammissione al contributo, i richiedenti, oltre ad essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda non superiore ad € 15.000,00, con un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 10.000,00, **dovranno indicare:**

- **in qualità di titolare dell'attività, il proprio Codice ATECO;**
- **in qualità di dipendente, il codice ATECO oppure, in alternativa, la Partita Iva dell'attività datrice di lavoro;**

**sospesa/chiusa per effetto delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da COVID 19, di cui ai DPCM 8 marzo 2020 (non rientrano le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al predetto DPCM) e DPCM 25 marzo 2020.**

Nel caso si tratti di **attività non sospesa/non cessata** per effetto dei provvedimenti del governo, **il lavoratore dipendente** dovrà dimostrare la riduzione del reddito complessivo familiare in misura superiore al 25% **nel bimestre novembre-dicembre 2020 rispetto allo stesso bimestre novembre-dicembre 2019**, mediante autocertificazione attestante, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la riduzione dell'orario di lavoro, l'attivazione della cassa integrazione, ecc..

Nel caso si tratti di **attività non sospesa/non cessata** per effetto dei provvedimenti del governo, ma si siano subite comunque gravi perdite, **il lavoratore autonomo/libero professionista** dovrà dimostrare la riduzione del reddito complessivo familiare in misura superiore al 25% **nel bimestre novembre-dicembre 2020 rispetto allo stesso bimestre novembre-dicembre 2019** mediante autocertificazione dalla quale si evincano in maniera chiara le ragioni che hanno determinato la sospensione/chiusura dell'esercizio commerciale/impresa/ditta e la conseguente riduzione del reddito complessivo familiare.

Possono accedere, sempre che si sia verificata la condizione di cui sopra, i nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza di importo non superiore ad € 200,00 o di altre forme di sussidio economico.

## **2. Requisiti specifici**

Il valore del contributo *una tantum* è articolato secondo la seguente modalità:

**Contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione dell'abitazione di residenza**

Ai fini dell'ammissione al contributo per il pagamento del canone di locazione, è necessario possedere, oltre ai requisiti di cui al punto 1, i seguenti requisiti:

- a) titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza, che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- b) assenza di titolarità (per uno o più componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di esso/i adeguato/i alle esigenze del nucleo familiare, come definito all'art. 3 comma 1 lettera c) della L. R. n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio, oppure nel caso in cui la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà";
- c) che l'abitazione condotta in locazione non si trovi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 05/03/99 art. 1 e del 30/12/2002 art. 1, comma 2, ovvero che si trova in zona di pregio, ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato, manca o non funziona il riscaldamento, manca o non funziona l'autoclave, manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su;
- d) nessun componente del nucleo familiare deve essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- e) non aver percepito il contributo ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/1998, anno di competenza 2018;

La documentazione attestante la titolarità dei diritti reali sull'immobile nonché la documentazione attestante che l'immobile non è a disposizione del nucleo familiare (a titolo esemplificativo: si tratta di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di reale diritto pro-quota) deve essere prodotta in allegato alla domanda di ammissione al contributo, **pena l'esclusione**.

L'erogazione del contributo per i canoni di locazione avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al richiedente beneficiario (*a tal fine nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato il proprio codice IBAN; per coloro che non fossero in possesso di un c/c e quindi di un codice IBAN, è possibile utilizzare quello di una terza persona, all'uopo delegata all'incasso indicando nella stessa gli estremi dell'IBAN della persona delegata*).

La graduatoria sarà scorsa fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per la presente procedura, ammontanti ad € 42.233,61.

### **3. Entità del contributo e graduatorie**

L'importo del contributo spettante a sostegno del pagamento dell'affitto è calcolato sulla base del 100% (cento per cento) del valore complessivo dei canoni di affitto mensili scaduti nel bimestre **novembre-dicembre 2020**. L'importo comunque non potrà essere superiore ad € 500,00 (cinquecento/00). All'esito dell'istruttoria delle istanze pervenute, sarà formata una graduatoria provvisoria delle domande ammesse, secondo l'ordine crescente del valore ISEE.

La collocazione in graduatoria non comporta l'automatica erogazione ai contributi delle domande ammesse.

In caso di parità del valore ISEE, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza e secondo il seguente ordine:

- a. numero di minori presente nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di minorenni;

in caso di ulteriore parità:

- a. presenza di soggetti con invalidità certificata ai sensi della L. n. 104/ 1992, con invalidità pari o superiore al 67%;

- b. in caso di ulteriore parità, si valuterà la presenza di soggetti anziani (oltre 65 anni di età).

Entro 10 gg. dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, è consentito proporre istanza di revisione inviando all'attenzione del Dirigente dell'Ufficio Politiche Sociali, all'indirizzo pec: [protocollo@cert.comune.ostuni.br.it](mailto:protocollo@cert.comune.ostuni.br.it) segnalando in forma scritta eventuali errori o omissioni ed allegando la documentazione ritenuta opportuna. Non saranno accolte istanze pervenute fuori termine o in forma diversa da quella sopra indicata.

In esito all'istruttoria delle istanze di revisione pervenute, saranno pubblicate le graduatorie definitive delle domande escluse, ammesse e non ammesse ai contributi di cui trattasi, con indicazione degli importi spettanti. Tale pubblicazione avrà valore di informazione e notifica.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990, il Comune di Ostuni non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti circa l'esclusione o la collocazione in graduatoria. Gli elenchi provvisori e le graduatorie definitive saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.ostuni.br.it](http://www.comune.ostuni.br.it). Dalla data di pubblicazione in tali forme, decorrono i termini per la proposizione di ricorso dinanzi al TAR PUGLIA.

#### **4. Trattamento dei dati personali**

Per le finalità previste dal presente avviso, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di Ostuni è il titolare del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati avverrà ad opera dei soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle presenti finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di erogare il contributo richiesto.

#### **5. Documentazione da presentare obbligatoriamente**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è richiesta la seguente documentazione:

- attestazione ISEE;
- copia del documento d'identità;
- **per il lavoratore dipendente la cui attività non è stata sospesa o cessata** per effetto dei provvedimenti governativi: buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2019, oltre alle buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2020 o provvedimento di licenziamento o attivazione della cassa integrazione, ecc.;
- **per il lavoratore autonomo la cui attività non è stata sospesa o cessata** per effetto dei provvedimenti legislativi: autocertificazione dalla quale si evinca in maniera chiara le ragioni che hanno determinato la sospensione/chiusura dell'esercizio commerciale/impresa/ditta e la conseguente riduzione del reddito complessivo familiare;
- contratto di locazione ad uso abitativo, riferito all'alloggio nel quale si risiede con il proprio nucleo familiare, che non rientra nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- in caso di diritti di proprietà, usufrutto, o abitazione (condizione necessaria per tutti i componenti il nucleo familiare), in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di esso/i adeguato/i alle esigenze del nucleo familiare, come definito all'art. 3 comma 1 lettera c) della L. R. n. 10/2014: documentazione attestante che l'alloggio è accatastato come

inagibile o provvedimento del Sindaco che ne dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità oppure che dimostri che la titolarità è relativa alla "nuda proprietà".

## **6. Modalità di trasmissione dell'istanza**

La domanda di ammissione al sostegno per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione di residenza di cui alla presente procedura deve essere presentata **esclusivamente on-line** tramite l'apposito FORM raggiungibile collegandosi al sito istituzionale del Comune di Ostuni [www.comune.ostuni.br.it](http://www.comune.ostuni.br.it) allegando la documentazione sopra specificata, a partire dal giorno 07 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021. Non saranno accettate domande pervenute in altra forma e oltre i termini di scadenza indicati nel presente Avviso.

## **7. Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Ferme restando le norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.

Ostuni, lì 06 aprile 2021.

L'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative  
Avv. Antonella Palmisano

Il Sindaco  
Avv. Guglielmo Cavallo